

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 115-1872

**Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo, codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2015.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione dei criteri stessi;

ritenuto necessario provvedere, contestualmente alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Programma di attività per il triennio 2015/2017 in materia di promozione dei beni e delle attività culturali e in coerenza con essa, al riordino delle modalità di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo e codice etico dei contributi concessi dalla Regione Piemonte in materia di cultura, turismo e sport, a oggi disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 17-6775 del 28 novembre 2013 recante "Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011".

In particolare si ritiene necessario da un lato risolvere le criticità e le lacune che l'applicazione della citata D.G.R. n. 17-6775 del 28 novembre 2013 ha evidenziato in relazione ai contributi assegnati per gli anni 2013 e 2014., dall'altro lato porre l'accento sulla promozione della cultura della legalità nel contesto del codice etico dei beneficiari di contributo.

Il riordino di tali modalità, relative alla contribuzione, è informato ai seguenti indirizzi di carattere generale:

- a) varo di una disciplina organica in materia di presentazione dell'istanza, utilizzo, rendicontazione, revoca e riduzione dei contributi, sia per quanto attiene i contributi di parte corrente, sia per quanto concerne i contributi per investimenti;
- b) introduzione di disposizioni specifiche, riguardanti convenzioni e bandi, contributi agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione Piemonte, contributi ai progetti a regia regionale;
- c) incremento dei controlli sui contributi, sia in termini di tipologia di verifica (controllo di tipo amministrativo-contabile, controllo sulla realizzazione e il buon esito di una iniziativa o di un progetto, controllo specifico sugli enti partecipati), sia in termini numerici.

La revisione del codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport, è ispirata ai seguenti principi generali:

- a) innalzamento degli standard di relazione tra i soggetti beneficiari di contributo e la Regione Piemonte;
- b) promozione della cultura della legalità attraverso idonee disposizioni organizzative;

c) valorizzazione delle risorse umane in un contesto di rispetto, lealtà, fiducia e pari opportunità;

visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in particolare gli artt. 4 “Indirizzo politico-amministrativo”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, artt. 17 e 18;

- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

- la legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”;

- la legge regionale 14 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

- il Manuale operativo per le attività di ragioneria “Linee guida alle Direzioni regionali per le attività di ragioneria – Lato Uscite” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5-8039 del 21 gennaio 2008 in attuazione dell’art. 3 del regolamento 5 dicembre 2001 n. 18/R recante “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;

- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi della Direzione regionale competente in materia di cultura, turismo e sport n. 23-739 del 7 ottobre 2010, n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 e n. 13-3444 del 21 febbraio 2012.

tutto quanto premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Riordino delle disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport” contenute nell’allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport” contenuto nell’allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le disposizioni approvate con la presente deliberazione si applicano a decorrere dall’assegnazione di contributi per l’anno 2015;

- di stabilire che a decorrere dall'assegnazione dei contributi per l'anno 2015 le precedenti disposizioni recate dalla D.G.R. n. 17-6775 del 28 novembre 2013 sono sostituite dalle disposizioni approvate con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## **Riordino delle disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport**

### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni espresse dai Capi da I a VI si applicano ai contributi assegnati in materia di cultura, turismo e sport, fatto salvo quanto diversamente disposto da leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta regionale, provvedimenti amministrativi.
2. Sono esclusi dalle presenti disposizioni i contributi erogati in base a convenzioni, per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle convenzioni stesse.
3. Se le convenzioni e i bandi non recano disposizioni alternative, si applicano le disposizioni presenti.

#### Art. 2 – Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi

1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi sono disposti dalle leggi e dai regolamenti di riferimento, ovvero dalla d.g.r. n. 23-739 del 7 ottobre 2010 e dalla d.g.r. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 (rettificata dalla d.g.r. n. 13-3444 del 21 febbraio 2012) e loro eventuali modifiche.

#### Art. 3 – Evidenza dei contributi

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata. La partecipazione della Regione Piemonte va evidenziata anche sui cartelli di cantiere.
2. Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

#### Art. 4 - Marchi e altri segni distintivi

1. La Regione può definire, con i soggetti beneficiari di contributi, accordi per la regolamentazione della proprietà e dell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi delle iniziative oggetto del sostegno.

#### Art. 5 – Conservazione della documentazione contabile relativa alle iniziative sostenute dal contributo

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al Capo VI.

### Capo II CONTRIBUTI IN SPESA CORRENTE

#### Art. 6 – Modalità di presentazione dell'istanza di assegnazione del contributo

1. L'istanza di assegnazione del contributo va presentata da tutte le tipologie di soggetti richiedenti alla Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport - Settore competente in materia, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet della Regione Piemonte. Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata per l'invio dell'istanza.

2. L'istanza di assegnazione del contributo va sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente con apposizione di firma digitale. In alternativa alla firma digitale l'istanza può essere sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla rappresentazione digitale con estensione .pdf del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. In materia di presentazione e di sottoscrizione dell'istanza di assegnazione del contributo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti nel caso di attivazione di piattaforma digitale:

a) la Posta Elettronica Certificata è sostituita dalla piattaforma digitale per la presentazione on line delle istanze di contributo nei procedimenti amministrativi per i quali è disponibile il corrispondente servizio informatico;

b) la sottoscrizione dei dati e dei documenti inseriti nella piattaforma digitale avviene secondo le modalità e gli standard tecnici previsti da questa

4. L'istanza di contributo, a pena di esclusione, va presentata entro e non oltre la data di scadenza prevista dalla legge, dal regolamento o dal provvedimento amministrativo di riferimento.

5. I documenti che completano l'istanza di assegnazione del contributo, consistenti nella autocertificazione di dati fiscali e bancari, nella relazione descrittiva dell'iniziativa oggetto dell'istanza e nel bilancio preventivo del progetto, vanno obbligatoriamente trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente alla ridetta istanza, impiegando un'unica trasmissione. In tutti i casi va utilizzata, laddove prevista, la specifica modulistica approvata con determinazione dirigenziale, reperibile sul sito internet della Regione Piemonte.

6. L'istanza di assegnazione del contributo, presentata dagli Enti locali a sostegno dell'acquisto di materiale bibliografico per le biblioteche civiche, deve obbligatoriamente comprendere, tra l'altro, la rendicontazione del contributo speso l'anno precedente, pena l'esclusione. La data di presentazione di tale istanza è definita annualmente dal Settore competente con determinazione dirigenziale e successivamente comunicata alle biblioteche civiche con funzioni di centro rete o di aree di cooperazione territoriale.

7. L'istanza di contributo, dopo che è stata presentata, viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte del Settore competente. L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specifiche utili alla corretta valutazione dell'iniziativa.

#### Art. 7 – Modalità di assegnazione e utilizzo del contributo

1. L'ammontare del contributo regionale in spesa corrente assegnato in ambito di cultura, turismo e sport a sostegno di un singolo progetto non può superare il 50% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo, fatto salvo diversa disposizione di legge, di regolamento o della deliberazione della Giunta regionale di individuazione dei criteri di valutazione delle istanze e di assegnazione dei contributi.

2. Fatto salvo il limite percentuale di cui al comma 1, la quota di cofinanziamento non coperta dal contributo regionale può essere coperta anche dal valore dei beni e servizi forniti a titolo gratuito o agevolato da soggetti terzi, nonché dalle prestazioni di volontariato, per una quota complessiva non eccedente il 15% del valore del progetto.

3. Un singolo progetto può essere sostenuto anche da più di un contributo assegnato da Direzioni regionali diverse o da diversi Settori della Direzione regionale competente in materia di cultura, turismo e sport, purché le rispettive rendicontazioni presentate dal beneficiario dichiarino tutti i contributi regionali assegnati e i giustificativi di spesa correlati alle rendicontazioni non si sovrappongano.

4. Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito.

5. Una eventuale variazione nella denominazione o nel contenuto dell'attività sostenuta dal contributo va autorizzata mediante determinazione dirigenziale. Un eventuale rinvio dell'avvio dell'attività e un significativo slittamento della sua conclusione, comunque non superiore a sei mesi, vanno parimenti autorizzati mediante determinazione dirigenziale. Tali autorizzazioni rivestono carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e/o giustificata.

6. Il contributo regionale è utilizzato per sostenere le spese relative all'iniziativa finanziata, ma in subordine può essere impiegato in misura non superiore al 20% per la copertura delle spese generali e di funzionamento in quota-parte, di cui all'art. 11.

#### Art. 8 – Modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato al beneficiario in due quote: un anticipo del 50% della somma assegnata e un saldo fino al restante 50%.

2. La quota di anticipo viene liquidata a favore del soggetto beneficiario successivamente all'invio della comunicazione di assegnazione del contributo, secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport. La liquidazione della quota di anticipo è subordinata alla rendicontazione e alla liquidazione della quota a saldo dell' eventuale precedente contributo, assegnato in relazione al medesimo ambito di attività.

3. La quota a saldo è liquidata al soggetto beneficiario a seguito della presentazione al competente Settore della completa rendicontazione dell'attività sostenuta con il contributo regionale, previa effettuazione dei controlli di cui all'art. 27, comma 3.

4. Il contributo a rimborso, previsto da norme di legge e da deliberazioni della Giunta regionale, può essere erogato in un'unica soluzione.

#### Art. 9 – Modalità di rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, a mezzo Posta Elettronica Certificata e su apposita modulistica messa a disposizione dal Settore competente, la rendicontazione dell'attività sostenuta dal contributo regionale entro l'esercizio finanziario di riferimento e, comunque, entro un anno dalla data di assegnazione del contributo. Per l'attività che insiste su due anni solari, la rendicontazione va presentata nell'anno solare in cui l'attività ha termine.

2. L'inosservanza dei termini di cui al comma 1, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie. Tale autorizzazione riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare adeguatamente motivata.

3. La rendicontazione da produrre da parte di tutti i soggetti beneficiari di contributo, ad esclusione degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni, è costituita da:

- a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente;
- b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all'attività svolta, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente e approvate mediante determinazione dirigenziale ;
- c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario;
- d) copia della documentazione contabile, fiscalmente valida, a giustificazione del contributo regionale e relativa all'elenco di cui alla lettera c). La documentazione contabile presentata:
  - d1) deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi di spese a pie' di lista (vale a dire: dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla attinenza del rimborso al progetto);
  - d2) deve risultare pagata in misura corrispondente alla quota dell'anticipo liquidato. Il pagamento di detti documenti contabili deve essere avvenuto mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di bonifico qualora l'estrato conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti e con altre modalità non tracciabili;

d3) deve essere intestata o riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità, fatto salvo il caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza di contributo;

d4) non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori;

e) ultimo bilancio consuntivo del soggetto beneficiario, approvato dall'organo competente a norma di statuto e corredato dal relativo verbale. Se corposo, detto consuntivo va prodotto soltanto in forma di estratto, comunque corredato dal relativo verbale. Gli enti ecclesiastici, stante la specificità della loro natura giuridica, sono esonerati dalla presentazione di detto consuntivo;

f) relazione di raccordo fra il rendiconto di progetto per categorie di spesa, di cui alla lettera b), e l'ultimo bilancio consuntivo del soggetto beneficiario, di cui alla lettera e). La relazione ha lo scopo di ricondurre il rendiconto di progetto al più ampio contesto dell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto beneficiario nel caso di corrispondenza temporale e/o di impostazione (competenza/cassa) dei due documenti contabili. In assenza di tali corrispondenze, la relazione deve illustrare le ragioni della parziale o totale non confrontabilità dei due documenti contabili, nonché gli aspetti di non riconducibilità del rendiconto di progetto all'ultimo bilancio consuntivo del soggetto beneficiario.

4. La rendicontazione da produrre da parte degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni è costituita da:

a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente;

b) rendiconto in forma di un provvedimento amministrativo dell'organo competente che approva il quadro delle entrate e delle spese e lo dichiara attinente all'attività svolta e sostenuta dal contributo regionale. Per consentire al Settore competente la verifica dell'attinenza delle spese al progetto finanziato, il quadro delle spese deve contenere l'elenco dettagliato degli atti di liquidazione o atti amministrativi equivalenti emessi e le relative causali per l'importo corrispondente al contributo regionale.

5. il totale delle spese effettive rendicontate non può discostarsi dal corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al 25,00%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 25,00% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 25,00%.

6. In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25,00% del preventivo, ma comunque non oltre il 40,00%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore competente una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili dal Settore competente, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve comunque essere sempre rispettata la misura del 50,00% di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 10 – Valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato e dei beni e servizi resi a titolo gratuito o agevolato.

1. Nel rendiconto di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), è esponibile tra le spese la valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato e dei beni e servizi resi a titolo gratuito o agevolato da Enti Locali ed altri enti in favore dell'attività sostenuta dal contributo regionale, nel limite di cui all'articolo 7, comma 2. L'importo di dette valorizzazioni economiche va iscritto anche tra le entrate per garantire equilibrio al rendiconto. Le valorizzazioni economiche di cui al presente articolo sono soggette alla valutazione di congruità del Settore competente.

2. La valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato va obbligatoriamente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, indicante per ciascun volontario prestatore di lavoro gratuito il cognome e nome, il codice fiscale, il rapporto con l'ente beneficiario, la qualifica svolta, l'eventuale numero di iscrizione ad Albo o Ordine professionale, le ore di prestazione gratuita effettuate, il valore euro/ora e l'ammontare complessivo della quantificazione economica della prestazione. Per quanto attiene il valore euro/ora si definiscono le seguenti soglie massime di valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato:

a) non più di 10,00 euro/ora per le prestazioni a modesto contenuto professionale;

b) non più di 20,00 euro/ora per le prestazioni artigianali e di segreteria;

- c) non più di 30,00 euro/ora per le prestazioni tecnico-professionali;
  - d) non più di 50,00 euro/ora per le prestazioni di alta professionalità di iscritti ad Albi o Ordini professionali.
3. La valorizzazione economica dei beni e dei servizi resi a titolo gratuito o agevolato da Enti Locali ed altri enti va obbligatoriamente accompagnata dalla fotocopia dell'atto di concessione al beneficiario del servizio o del bene, che ne quantifica il valore economico.

#### Art. 11 – Rendicontazione in quota-parte delle spese generali e di funzionamento

1. Le spese generali e di funzionamento del soggetto beneficiario sono rendicontabili in quota-parte nel rendiconto di cui all'art. 9, comma 3), lettera b), proporzionalmente al peso organizzativo ed economico dell'attività sostenuta dal contributo regionale.

#### Art. 12 – Revoca del contributo

1. Fatto salvo il caso della rinuncia volontaria al contributo da parte del soggetto beneficiario con restituzione delle somme nel frattempo percepite, alla revoca del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) l'attività sostenuta dal contributo regionale non è stata realizzata;
- b) la documentazione contabile e/o la relazione sull'attività svolta presentate risultano totalmente non attinenti all'attività sostenuta dal contributo regionale;
- c) il rendiconto di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), presenta un saldo contabile positivo pari o superiore all'importo del contributo assegnato, anche a seguito dei controlli di cui al Capo VI;
- d) il rendiconto presenta una serie di irregolarità non sanabili;
- e) la mancata produzione del rendiconto, anche a seguito di invito ultimativo a provvedere, contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo, inviata dal Settore competente al soggetto beneficiario inadempiente rispetto alle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2.

2. La revoca del contributo comporta il recupero dal soggetto beneficiario della quota di anticipo già erogata, incrementata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, non dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

#### Art. 13 – Riduzione del contributo

1. Alla riduzione del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) la documentazione contabile e/o la relazione sull'attività svolta presentate risultano parzialmente non attinenti all'attività sostenuta dal contributo regionale;
- b) la fattispecie prevista dall'art. 9, comma 6;
- c) il rendiconto di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), presenta un saldo contabile positivo inferiore all'importo del contributo assegnato, anche a seguito dei controlli di cui al Capo VI.

### Capo III - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

#### Art. 14 – Modalità di presentazione dell'istanza di assegnazione del contributo

1. L'istanza di assegnazione del contributo va presentata da tutte le tipologie di soggetti richiedenti alla Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport - Settore competente in materia, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet della Regione Piemonte.

2. L'istanza di assegnazione del contributo va sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente con apposizione di firma digitale. In alternativa alla firma digitale l'istanza può essere sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla rappresentazione digitale con estensione .pdf del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. In materia di presentazione e di sottoscrizione dell'istanza di assegnazione del contributo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti nel caso di attivazione di piattaforma digitale:

- a) la Posta Elettronica Certificata è sostituita dalla piattaforma digitale per la presentazione on line delle istanze di contributo nei procedimenti amministrativi per i quali è disponibile il corrispondente servizio informatico;
- b) la sottoscrizione dei dati e dei documenti inseriti nella piattaforma digitale avviene secondo le modalità e gli standard tecnici previsti da questa.
4. L'istanza di contributo, a pena di esclusione, va presentata entro e non oltre la data di scadenza prevista dalla legge, dal regolamento o dal provvedimento amministrativo di riferimento.
5. I documenti che completano l'istanza di assegnazione del contributo, , vanno obbligatoriamente trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente alla ridetta istanza, impiegando un'unica trasmissione, fatto salvo quanto diversamente disposto da legge, regolamento, deliberazione o provvedimento regionale, bando. In tutti i casi va utilizzata, laddove prevista, la specifica modulistica approvata con determinazione dirigenziale, reperibile sul sito internet della Regione Piemonte.
6. L'istanza di contributo, dopo che è stata presentata, viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte del Settore competente. L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specifiche utili alla corretta valutazione del progetto.
7. I progetti relativi a ristrutturazioni, a iniziative di conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e archivistico, a restauri del patrimonio tutelato ai sensi del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ad interventi edilizi o di adeguamento strutturale nonché ad allestimenti di sedi museali, possono essere presentati suddivisi in lotti funzionali, eventualmente finanziabili in maniera separata.

#### Art. 15 – Modalità di assegnazione e utilizzo del contributo

1. L'ammontare del contributo regionale per investimenti assegnato in ambito di cultura, turismo e sport a sostegno di un singolo progetto non può superare l'80% delle spese ritenute ammissibili a preventivo.
2. Un singolo progetto può essere sostenuto anche da più di un contributo regionale, purché le rispettive rendicontazioni presentate dal beneficiario attestino spese differenziate e non sovrapponibili, nonché dichiarino tutti i contributi regionali assegnati.
3. Non si assegna il contributo al soggetto che:
- a) ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in materia di cultura, turismo e sport, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito;
- b) ha subito una revoca nel triennio precedente a seguito della mancata realizzazione dell'intervento: il diniego al nuovo contributo è circoscritto all'intervento oggetto di revoca.
4. Gli enti beneficiari di un contributo pubblico sono soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18(CE) e s.m.i. e ai principi delle direttive comunitarie in materia di appalti.
5. L'utilizzo di eventuali ribassi d'asta deve essere preventivamente autorizzato dal Settore regionale competente.
6. Gli interventi che interessano il patrimonio culturale tutelato ai sensi del decreto legislativo 42/2004 devono essere preventivamente autorizzati dalle competenti Soprintendenze.

#### Art. 16 – Modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato al soggetto beneficiario in tre quote: ad avvio lavori, previa trasmissione del CUP (Codice Unico di Progetto) e garanzia fideiussoria (ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni) per i contributi di importo pari o superiore ad euro 50.000,00, un primo anticipo del 50% della somma assegnata; un secondo anticipo del 40% ad avvenuta rendicontazione del primo anticipo; un saldo del restante 10% a fine lavori e a presentazione della rendicontazione conclusiva.
2. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, il contributo è liquidato al soggetto beneficiario in tre quote: dopo l'avvio dei lavori e la trasmissione del CUP (Codice Unico di Progetto) e ad avvenuta rendicontazione

di spese pari al 50% del contributo assegnato, un anticipo del 50% della somma assegnata; un secondo anticipo del 40% ad avvenuta rendicontazione di spese pari al 40% del contributo assegnato; un saldo del restante 10% a fine lavori e a presentazione della rendicontazione conclusiva.

3. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione a fine lavori e a presentazione della documentazione conclusiva, se previsto da norme di legge, regolamenti o altre deliberazioni della Giunta regionale, o su richiesta del soggetto beneficiario.

#### Art. 17 – Modalità di rendicontazione del contributo

1. L'avvio dei lavori deve avvenire entro 12 mesi dalla data di assegnazione del contributo.

2. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare al Settore competente la rendicontazione dell'intervento realizzato entro 36 mesi dalla data di avvio lavori. Tale rendicontazione deve essere redatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Settore competente sul sito della Regione Piemonte.

3. Qualora il termine di cui ai commi 1 e 2 non possa essere rispettato, il soggetto beneficiario può presentare richiesta motivata di proroga che può essere autorizzata dal Settore competente attraverso determinazione dirigenziale. La proroga può essere concessa una sola volta, fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati. In assenza di formale richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario, il Settore competente potrà procedere alla revoca totale del contributo.

4. La rendicontazione va presentata con le stesse modalità di cui all'articolo 14, commi da 1 a 5.

5. La rendicontazione da produrre da parte dei soggetti privati beneficiari di contributi pubblici è costituita dai seguenti documenti:

- a) relazione sui lavori effettuati, redatta in conformità alle indicazioni formulate dal Settore competente nello specifico ambito di intervento;
- b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all'intero intervento realizzato, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente e approvate mediante determinazione dirigenziale;
- c) copia dei giustificativi di spesa e relative quietanze fino all'ammontare del contributo regionale assegnato;
- d) documentazione a carattere tecnico, individuata dai Settori competenti ed elencata sul sito della Regione Piemonte in relazione ai vari ambiti di intervento.

6. La rendicontazione da produrre da parte degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni è costituita da:

- a) relazione sull'intervento realizzato, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente;
- b) rendiconto in forma di un provvedimento amministrativo dell'organo competente che approva il quadro delle entrate e delle spese e lo dichiara attinente all'intervento realizzato e sostenuto dal contributo regionale. Per consentire al Settore competente la verifica dell'attinenza delle spese al progetto finanziato, il quadro delle spese deve contenere l'elenco dettagliato degli atti di liquidazione o atti amministrativi equivalenti emessi e le relative causali per l'importo corrispondente al contributo regionale;
- c) documentazione a carattere tecnico, individuata dai Settori competenti ed elencata sul sito della Regione Piemonte in relazione ai vari ambiti di intervento.

7. La percentuale del contributo concesso dalla Regione Piemonte in sede di assegnazione, calcolata in relazione al totale delle spese esposte nel preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo e ritenute ammissibili, va rispettata in sede di rendicontazione, procedendo in caso contrario alla proporzionale riduzione del contributo.

#### Art. 18 – Disposizioni sulle spese tecniche

1. In ambito di contributi per investimenti, per spese tecniche si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di progettazione, le spese della perizia idrogeologica, interventi di archeologia preventiva, eccetera.

2. Il contributo regionale è utilizzato per sostenere le spese relative all'iniziativa finanziata, ma in subordine può essere impiegato in misura non superiore al 10% per la copertura delle spese tecniche documentate.

#### Art. 19 – Revoca del contributo

1. Alla revoca del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) l'intervento sostenuto dal contributo regionale non è stato realizzato;
- b) la documentazione contabile presentata risulta non attinente all'intervento sostenuto dal contributo regionale;

- c) il rendiconto di progetto presenta un attivo pari o superiore all'importo del contributo assegnato, anche a seguito dei controlli effettuati;
  - d) il rendiconto di progetto presenta una serie di irregolarità non sanabili;
  - e) la mancata presentazione della rendicontazione, anche a seguito di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo, inviata dal Settore competente al soggetto beneficiario inadempiente.
2. La revoca del contributo comporta il recupero dal beneficiario della quota di acconto già erogata, incrementata degli interessi legali dovuti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. Dalla corresponsione degli interessi legali sono esonerate le Pubbliche Amministrazioni.

#### Art. 20 – Riduzione del contributo

1. Alla riduzione del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:
- a) la documentazione contabile presentata risulta parzialmente attinente all'intervento sostenuto dal contributo regionale;
  - b) la percentuale utilizzata dalla Regione Piemonte in sede di assegnazione del contributo, calcolata in relazione al totale delle spese esposte nel preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo e ritenute ammissibili, non è rispettata in sede di rendicontazione;
  - c) il rendiconto presenta un attivo inferiore all'importo del contributo assegnato, anche a seguito ai controlli di cui al Capo VI.

### CAPO IV – CONTRIBUTI AGLI ENTI PARTECIPATI O SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA REGIONE PIEMONTE

#### Art. 21 – Adempimenti annuali degli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

1. La Regione Piemonte riconosce un sostegno economico al funzionamento e all'attività istituzionale di enti e organismi di diritto privato – comunque denominati – partecipati o sottoposti al suo controllo.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Settore competente il piano programmatico delle attività, corredato del bilancio preventivo, in formato europeo, approvati dall'organo competente.

#### Art. 22 – Rendicontazione del contributo agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

1. Ai fini della rendicontazione del contributo, gli enti di cui all'articolo 21 sono tenuti a presentare al Settore competente la seguente documentazione:
- a) una relazione sull'attività svolta, approvata dall'organo competente;
  - b) il bilancio consuntivo, in formato europeo, approvato dall'organo competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;
  - c) il bilancio consuntivo riclassificato.

#### Art. 23 – Limitazioni all'assegnazione di contributo agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla legge 122/2010 e s.m.i. e dalla legge regionale 1/2015, la Regione Piemonte non può erogare sostegni economici agli enti di cui all'art. 21, che abbiano registrato perdite di bilancio per almeno tre esercizi consecutivi o che abbiano fatto uso delle risorse indisponibili per il ripiano delle perdite infrannuali, fatti salvi convenzioni, programmi di attività di pubblico interesse riconosciuto dalla Regione, contratti di servizio o programmi che realizzino economicità ed efficienza della gestione dell'ente nel medio e lungo periodo. In quest'ultimo caso la rendicontazione di cui all'articolo 22 deve essere integrata da un rendiconto per categorie di spesa e voci di entrata approvato dall'organo competente, riferito alle singole iniziative svolte, tra cui è compresa l'iniziativa sostenuta dal contributo regionale.

### Capo V – CONTRIBUTI AI PROGETTI A REGIA REGIONALE

#### Art 24 – I progetti a regia regionale

1. La Regione Piemonte promuove alcuni progetti, definiti “a regia regionale”, con lo scopo specifico di diffonderli nel contesto territoriale quale laboratori di esperienze e/o modelli per la diffusione delle cosiddette “buone pratiche”.

2. I progetti a regia regionale, a differenza dei “progetti a titolarità regionale” nei quali la Regione Piemonte è stazione appaltante e dunque anche beneficiaria delle risorse economiche, hanno quali enti beneficiari soggetti diversi dall'Amministrazione regionale. Si tratta di progetti che necessitano di una visione e di un coordinamento regionale specifico, anche se operativamente sono attuati con la collaborazione di altri soggetti (enti locali, fondazioni, associazioni, ecc).

#### Art. 25 – Individuazione dei soggetti deputati a realizzare i progetti a regia regionale

1. Rientrano nei progetti a regia regionale tutte quelle iniziative che vengono svolte da soggetti giuridici privati in possesso dell'esperienza, della professionalità e delle conoscenze necessarie all'ideazione e alla realizzazione dell'iniziativa (ad esempio fondazioni o associazioni), dei quali la Regione è socio o membro di diritto; in tal caso, le iniziative, per potersi definire “a regia regionale”, devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'ente di cui la Regione è socio o membro di diritto.

2. L'individuazione del/i soggetto/i attuatore/i dei progetti avviene sulla base di normative regionali, piani e programmi di Direzione o di Settore. Tale modalità è attivabile in modo particolare quando ricorre la partecipazione regionale in qualità di socio a soggetti giuridici privati (quali fondazioni, associazioni, eccetera) .

#### Art. 26 – Modalità di sostegno e rendicontazione dei progetti a regia regionale

1. Le modalità di sostegno all'iniziativa sono definite nell'atto amministrativo di approvazione del progetto a regia regionale.

2. La misura del sostegno a un progetto a regia regionale non può superare il 90,00% dei costi previsti.

3. Il soggetto beneficiario di un sostegno economico per la realizzazione di un progetto a regia regionale è tenuto alla presentazione della seguente documentazione:

- relazione illustrativa dettagliata delle attività/iniziative/progetti svolti, accompagnata da un prospetto delle entrate e delle spese complessivamente sostenute per lo stesso, unitamente a copia dei giustificativi di spesa pari all'ammontare dell'aiuto economico ricevuto dalla Regione.

### Capo VI - CONTROLLI

#### Art. 27 – Articolazione dei controlli

1. I controlli si articolano in:

- a) controlli sulla realizzazione e il buon esito dell'iniziativa o del progetto, anche mediante sopralluoghi;
- b) controlli di tipo amministrativo-contabile sulla documentazione costituente la rendicontazione del contributo;
- c) controlli sugli enti partecipati dalla Regione Piemonte.

2. I controlli di tipo amministrativo- contabile, di cui alla lettera b) del comma 1), effettuati sulla documentazione costituente la rendicontazione del contributo, si articolano in:

- a) controlli di cui al comma 3;
- b) controlli di cui al comma 4.

3. Le modalità di svolgimento dei controlli amministrativi e contabili, finalizzati alla liquidazione della quota a saldo dei contributi, sono disciplinate dal Manuale operativo per le attività di ragioneria “Linee guida alle Direzioni regionali per le attività di ragioneria – Lato Uscite” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5-8039 del 21 gennaio 2008 in attuazione dell'art. 3 del regolamento 5 dicembre 2001 n. 18/R recante “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”.

4. I controlli di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) devono essere eseguiti almeno sul 10% dei contributi assegnati in ciascuna linea di finanziamento o ambito di intervento.

5. Le modalità di svolgimento dei controlli, di cui al presente articolo, vengono stabilite con determinazione del Direttore competente in materia di cultura, turismo e sport.

6. Ai controlli di tipo amministrativo-contabile sulla documentazione costituente la rendicontazione dei contributi assegnati per gli anni 2013 e 2014 si applicano le modalità di cui al comma 5). Rispetto a tali controlli non trova più applicazione l'articolo 17, comma 4), dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 17-6775 del 28 novembre 2013 recante "Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 4 aprile 2011".

## **Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport**

### Articolo 1 - Principi

1. Il presente Codice disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e tutti i soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport. In particolare il presente Codice si rivolge alle Istituzioni no profit (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Associazioni, Fondazioni, Onlus, eccetera), che operano nei tre ambiti ora citati, sia nel caso in cui le stesse siano partecipate o sottoposte al controllo della Regione Piemonte, sia nel caso in cui la Regione Piemonte sia soltanto soggetto erogatore di contributi per la realizzazione di iniziative e progetti.

2. La Regione Piemonte ritiene che la "fiducia" sia una delle risorse più importanti per il successo di una politica condivisa. La fiducia infatti costituisce un assetto intangibile che accresce il valore di una politica e consente l'instaurarsi di rapporti trasparenti e virtuosi tra la pubblica amministrazione, le Istituzioni no profit, gli sponsor, le comunità locali e i cittadini, utenti finali di tutte le attività a carattere culturale, turistico e sportivo sostenute dalla Regione Piemonte.

### Articolo 2 - Finalità

1. Le disposizioni di cui al presente Codice sono finalizzate:

- a) all'innalzamento degli standard di relazione tra la Regione Piemonte e tutti i soggetti beneficiari di contributi regionali;
- b) alla promozione della cultura della legalità e dell'etica di impresa;
- c) al corretto utilizzo dei fondi pubblici nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e produttività dell'azione amministrativa nonché di equità, trasparenza e concorrenzialità.

2. I contenuti e le finalità del presente Codice saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Piemonte affinché ne sia data ampia comunicazione e diffusione a tutti i soggetti beneficiari di contributi regionali.

### Articolo 3 - Doveri di informazione della Regione Piemonte

1. In attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", le informazioni relative alla denominazione dei beneficiari di contributi, agli importi a questi assegnati e alle iniziative sostenute dal contributo regionale, nonché qualsiasi altro dato ritenuto utile, vengono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

### Articolo 4 – Metodo di concertazione

1. Al fine di condividere con gli operatori gli indirizzi in materia di contribuzione negli ambiti della cultura, del turismo e dello sport, la Regione Piemonte si impegna a costituire tavoli di concertazione territoriali e/o tematici.

### Articolo 5 – Doveri dei beneficiari

1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport, con specifico riferimento alle Istituzioni no profit, pongono in atto disposizioni organizzative volte a promuovere la cultura della legalità.

2. E' considerata buona pratica la divulgazione nel materiale promozione di una iniziativa o di un progetto sostenuto dal contributo regionale, nonché nel sito web e in altre forme e strumenti di comunicazione, dell'adesione al presente Codice etico da parte dei soggetti beneficiari di contributi regionali. In ogni caso, l'assegnazione di un contributo regionale in materia di cultura, turismo e sport costituisce per i soggetti beneficiari implicita accettazione del presente Codice.

3. I soggetti beneficiari di contributi regionali, con particolare riferimento alle Istituzioni no profit, si impegnano a fornire all'Osservatorio culturale del Piemonte e/o ad altri soggetti indicati dalla Regione Piemonte, nei tempi e con le modalità richieste, tutte le informazioni finalizzate a valutare le ricadute culturali, turistiche e socio-economiche degli interventi finanziati dalla Regione stessa.

### Articolo 6 – Cultura della legalità

1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport, con particolare riferimento alle Istituzioni no profit, pongono in atto disposizioni organizzative volte a contrastare i reati in danno alla pubblica amministrazione e nei rapporti con la medesima, i reati contro il patrimonio mediante frode, i reati informatici e il trattamento illecito dei dati, i reati di criminalità organizzata.

#### Articolo 7 – Valorizzazione delle persone

1. Gli operatori riconoscono la centralità della persona e ritengono che il contributo professionale di chi collabora con essi sia un fattore essenziale di successo e sviluppo.
2. La gestione delle risorse umane è improntata al rispetto della personalità di ciascuno, in un quadro di lealtà, fiducia e pari opportunità.
3. Si ripudia ogni discriminazione fondata sul sesso, sull'etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali.
4. I rapporti di lavoro instaurati dai beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport devono essere conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
5. Il volontariato è riconosciuto come risorsa determinante a condizione che siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

#### Articolo 8 – Rispetto dell'ambiente

1. Le attività vengono progettate ed attuate in conformità con la legislazione vigente in materia di tutela e protezione dell'ambiente, con l'impegno a promuovere azioni tese ad uno sviluppo sostenibile.